

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**



PREFETTURA - U.T.G. DI POTENZA



**SOCIETA' GRANDI LAVORI
FINCOSIT SPA**



ANAS SPA

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA
SALERNO REGGIO CALABRIA LAVORI DI AMMODERNAMENTO
ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/a DELLE NORME CNE/80 TRONCO
1° - TRATTO 7° - LOTTO 1° DAL KM 139+000 AL KM 148+000
MACROLOTTO 3 PARTE 1°**

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

**LA PREFETTURA - U.T.G. DI POTENZA,
LA SOCIETA' GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA
E ANAS SPA**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA SALERNO
REGGIO CALABRIA LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO
AL TIPO 1/a DELLE NORME CNE/80 TRONCO 1° - TRATTO 7° - LOTTO 1° DAL
KM 139+000 AL KM 148+000 MACROLOTTO 3 PARTE 1°**

La Prefettura - U.T.G. di Potenza, nelle persona del Prefetto dott. Luigi RICCIO, la Società Grandi Lavori Fincosit Spa, nella persona dell'ing. Vincenzo COSTANTINO, Anas S.p.A. nella persona dell'ing. Alfredo Bajo;

PREMESSO

- che nel 1° programma delle opere strategiche, approvato con deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria;
- che la Società **Grandi Lavori Fincosit S.p.A.**, come in epigrafe indicata è Contraente Generale per la costruzione dell'Opera;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal D.L.gs n.163/2006 s.m.i.;
- che le Direttive di cui alle Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.S.G.O. Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del giugno 2005 hanno chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che "*motu proprio*" abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi *anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri*;
- che la Società Concessionaria, in qualità di soggetto aggiudicatore, addiviene, ai sensi dell'articolo 176, comma 3, lett. e) del D.L.gs 163/2006, alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";
- che l'esecuzione dei lavori ricade nel territorio della provincia di Potenza, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, è da individuare nel Prefetto di Potenza;
- che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, di cui al decreto interministeriale del 14 marzo 2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il surrichiamato art. 176 del D.L.gs 163/2006, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g)), presta la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini

- della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;
- che, con nota COM3002/2 del 14 novembre 2006, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha comunicato che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi esplicitati nella direttiva di giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;
 - che il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - con nota n. 13001/118/2(2) Uff. II Ord. Sic. Pub. in data 23 agosto 2010 ha espresso il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, esaminato ed approvato dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, nella seduta del 16 giugno 2010, giusta comunicazione n. 145/CCASGO/10 in data 2 luglio 2010;
 - che saranno soggetti alle disposizioni contenute nel presente protocollo tutti i lavori, servizi e forniture connessi in maniera diretta ed indiretta alla realizzazione dell'opera ivi comprese tutte le opere preparatorie e funzionali previste in contratto;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Capo I Verifiche antimafia

Art. 1

1. La Società Grandi Lavori Fincosit SPA nella qualità di Contraente Generale, di seguito denominata "C.G.", fornisce tempestivamente alla Prefettura - U.T.G. di Potenza, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'Opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.
2. Fermi restando gli obblighi, ai sensi del Capitolato Speciale Affidamento, il Contraente Generale, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla società o ditta individuale, con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.
3. Il C.G., con l'adesione al presente protocollo e allo scopo di coadiuvare all'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'Opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al C.G. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e

alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente protocollo ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del C.G. nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste relativamente:
 - a) Agli affidamenti conclusi dal Contraente Generale, sulla base del piano degli affidamenti per qualunque importo;
 - b) Ai sub-affidamenti e sub-contratti (noli, servizi e forniture di materiali) conclusi dal Contraente Generale ed indicati nel piano degli affidamenti;
 - c) Ai sub-affidamenti autorizzati e sub-contratti autorizzati dal Contraente Generale e conclusi dal suo affidatario, per qualunque importo;
 - d) Ai sub-contratti autorizzati dal Contraente Generale e conclusi dal sub-affidatario (diretto o indiretto), per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Contraente Generale o sub-affidate dal terzo affidatario:
 - ▶ trasporto di materiali a discarica;
 - ▶ smaltimento rifiuti;
 - ▶ fornitura e/o trasporto terra;
 - ▶ acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
 - ▶ fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - ▶ fornitura e/o trasporto di bitume;
 - ▶ noli a freddo di macchinari;
 - ▶ forniture di ferro lavorato;
 - ▶ servizi di guardiania di cantiere.

Art. 3

1. Ai fini delle informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, i dati di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti di cui al medesimo articolo 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del C.G., anche alla Società Concessionaria ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza

sulla realizzazione dell'Opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.

2. Il Contraente Generale si impegna ad implementare una Banca Dati predisposta da ANAS SpA, relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori. Tale Banca Dati sarà alimentata online dal C.G. sulla base delle indicazioni che saranno, all'uopo, fornite da Anas S.p.A..
3. Il C.G. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'Opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.

Art. 4

1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, qualora, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il C.G. non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il sub-contratto o sub-affidamento. In tali casi inoltre l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Potenza al Contraente Generale con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, previa comunicazione al Soggetto Aggiudicatore, delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati il C.G. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi il C.G. comunica senza ritardo alla Società Concessionaria l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 252/1998, i contratti, sub-contratti, affidamenti e sub-affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo II del D.P.R. 252/1998, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 che precedono, il C.G. si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi sub-contratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o del sub-contratto stesso, salvo il maggior danno. La Società Concessionaria e il C.G. restano comunque sollevati da ogni responsabilità in ordine alla risoluzione del contratto e conseguente applicazione della penale dipendenti da omessa o errata segnalazione ovvero in ordine alla risoluzione del contratto e conseguente applicazione della penale dipendenti da errata segnalazione.
5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento per ogni singolo fornitore fino all'importo complessivo (trimestrale) di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fermo restando, anche per tali acquisizioni, l'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 2.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo le "informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (c.d. *Informazioni atipiche*), producono i medesimi effetti interdittivi previsti dal comma 2 dello stesso art. 10 ed impegnano il contraente generale a risolvere il contratto o a revocare l'autorizzazione al sub contratto o al sub affidamento.
2. La comunicazione di dette informazioni da parte della Prefettura di Potenza al C.G. deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano quindi le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

Art. 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

Capo II

***Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale***

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere*" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Potenza alle Forze dell'Ordine.
2. Il C.G. individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18.00, del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia WEB.
3. Il c.d. "*settimanale di cantiere*" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - a. Alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, l'affidatario ovvero il sub-affidatario) dei mezzi del Contraente Generale, dell'affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano forniture, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - b. Il Referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;

Art. 11

1. Il Soggetto Aggiudicatore provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Potenza e all'Unità Legalità e Trasparenza di ANAS SpA.

Art. 12.

1. Il Soggetto Aggiudicatore comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 27, comma 2, lett. p), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del C.G. degli obblighi derivanti dal presente protocollo.
2. Il Soggetto Aggiudicatore si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dal C.G. – analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio per i Lavori Pubblici, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e sub-affidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/1998.

Art. 13

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Potenza un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura di Potenza.

CAPO III

Misure per il controllo dei flussi finanziari

Art. 14

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, il monitoraggio dei flussi finanziari avviene secondo le modalità previste nelle "Disposizioni di carattere finanziario delle Linee-guida adottate in applicazione dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39", convertito in legge 24 giugno 2009 n. 77.
2. Per garantire il tracciamento dei flussi, i soggetti imprenditoriali e gli operatori economici che partecipano in maniera diretta o indiretta alla realizzazione dell'opera, provvedono all'indicazione di conti correnti, postali o bancari, su cui andranno appoggiati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) di qualsiasi importo in linea con la normativa attualmente in

vigore di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

Art. 15

- 1. Con la sottoscrizione del presente protocollo, l'ANAS S.P.A. ed il Contraente Generale s'impegnano ad osservare e a garantire il rispetto degli obblighi previsti nel presente Capo III, da parte degli affidatari e dei sub-affidatari che a qualsiasi titolo partecipano alla realizzazione dell'infrastruttura.

Art. 16

- 1. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 14 e 15 è sanzionata in misura e secondo le modalità disposte nelle linee guida adottate dal Comitato Alta Sorveglianza per le Grandi Opere in applicazione dell'art. 16, comma 4, decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Sottoscritto a Potenza il 29 settembre 2010


Il Prefetto di Potenza dott. Luigi RICCIO



Per Anas S.p.A. ing. Alfredo BAJO




Per il Contraente Generale ing. Vincenzo COSTANTINO




Limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 13 del Protocollo

Segretario Nazionale FILLEA CGIL Vincenzo IACOVINO



Segretario Nazionale FILCA CISL Michele LATORRE



Segretario Nazionale FENEAL UIL Domenico PALMA

